

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.7 Il regime fiscale

4.7.4 La deducibilità dei contributi associativi versati dai soci

Al fine di realizzare una sorta di uniformità di trattamento fiscale con le somme versate dai lavoratori o dai loro datori di lavoro aventi esclusivo fine di assistenza sanitaria, l'art. 13 del D. Lgs. 460/97 ha previsto la ricomprensione dei contributi associativi versati dai soci alle società di Mutuo Soccorso fra gli oneri deducibili contemplati dall'art. 13 bis del T.U.I.R. (*Detrazione per oneri*) per i quali spetta una corrispondente detrazione percentuale di imposta. In tale contesto normativo, il legislatore ha ritenuto opportuno ricordare che il fine delle società di mutuo soccorso è quello di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro e di vecchiaia unitamente alla garanzia di un aiuto alle famiglie dei soci in caso di decesso di questi ultimi. Ne deriva che la detrazione di imposta è consentita ai soci delle Società di Mutuo Soccorso che operano esclusivamente nei settori individuati dall'art. 1 della L. 15 aprile 1886 n. 3818.

Preliminarmente all'emanazione del decreto 460/97, la questione relativa alla deducibilità dei contributi associativi versati dai soci alle Società di Mutuo Soccorso è stata più volte oggetto di vivace dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Riconoscendo la natura tipicamente previdenziale di tali contributi, parte della dottrina e giurisprudenza (Comm. Trib. Centrale dec. N. 3181 del 4-5-1992 e N. 2106 del 10-6-1993) ammettevano la deducibilità dal reddito complessivo dei soci prevista dall'art. 10 del previgente D.P.R. 597/73, per la generalità dei contributi previdenziali non obbligatori per legge. Di diverso avviso invece era l'amministrazione finanziaria che con Risoluzione 8/803 del 1-6-1979, ammetteva la natura

assistenziale e non previdenziale di tali contributi, escludendo così la possibilità di applicare la citata disposizione in quanto veniva richiesta dalla stessa, ai fini della deducibilità, la natura previdenziale dei contributi facoltativi.

Come già anticipato, l'art. 13 del decreto 460/97 ha chiarito inequivocabilmente tale questione, permettendo ai soci della società di Mutuo Soccorso, a partire dal 1° gennaio 1998, una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 19% (art. 49 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) dell'importo dei contributi associativi versati nella misura massima di L. 2.500.000.

La norma ha precisato poi anche gli aspetti formali da rispettare. La condizione essenziale affinché si possa godere della agevolazione è rappresentata dal rispetto delle modalità di pagamento del contributo associativo indicate in maniera tassativa nel testo della disposizione medesima.

Il versamento dei contributi dovrà essere eseguito tramite banca o ufficio postale, oppure attraverso i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (tramite delega bancaria, in contanti o attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), oppure con ulteriori modalità che risultino comunque idonee a consentire i dovuti controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Tali ulteriori modalità potranno essere stabilite tramite un opportuno regolamento da emanare con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Unitamente al riconoscimento a favore dei soci della detrazione fiscale per i contributi associativi versati, nei confronti dei soci che hanno sostenuto spese sanitarie, si deve ritenere applicabile la detrazione di imposta prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), pari sempre al 19% delle spese sanitarie eccedenti le 250mila lire. A fronte di tali spese infatti, la Società di Mutuo Soccorso non effettua dei rimborsi, bensì corrisponde un sussidio per lo stato di malattia o di infortunio del socio,

possibilmente onnicomprensivo di tutti gli oneri connessi allo stato di disagio sopraggiunto. Come già chiarito più volte nel corso del presente lavoro, in forza dello spirito mutualistico che presiede ai rapporti fra la Società di Mutuo Soccorso e loro soci, non si individua il sorgere di alcuna obbligazione specifica e la erogazione del sussidio è condizionata dalle disponibilità raccolte dalla Società di Mutuo Soccorso, cosicché la erogazione medesima risulterebbe incerta nell'an e nel quantum.

Ne segue che non potendosi individuare tra le somme erogate ai soci dalla Società di Mutuo Soccorso e l'onere sostenuto dal socio una relazione diretta, la natura delle erogazioni effettuate è quella del sussidio e non del rimborso.

Tenuto conto delle considerazioni appena svolte, si deve ritenere che le spese sanitarie sostenute dai soci, anche in presenza dei "sussidi" erogati dalla Società di Mutuo Soccorso, possano rimanere totalmente a loro carico e conseguentemente rimarrebbe completamente applicabile a loro favore la già citata disposizione dell'art. 13 bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986.

Motivata così la citata teoria, occorre però precisare che da parte di alcuni commentatori non è condivisa la individuata distinzione fra sussidio erogato per la malattia e le spese mediche e rimborso assicurativo delle stesse. A sostegno di tale posizione viene richiamata la norma di favore contenuta nel citato art. 13 D. Lgs. 460/97, per la quale le spese sanitarie sostenute dai soci e rimborsate dalla Società di Mutuo Soccorso non possono essere considerate a carico dei medesimi, conseguentemente non spetterebbe agli stessi la corrispondente detrazione di imposta. In altri termini, mentre precedentemente all'entrata in vigore del decreto 460/97 i soci, non godendo di alcuna agevolazione fiscale per i contributi versati, erano legittimati a fruire della detrazione di imposta a fronte del sostenimento di spese sanitarie, anche in caso di rimborso totale o parziale da parte della Società di Mutuo

Soccorso, con la citata modifica dell'art. 13 bis T.U.I.R., tale detrazione non sarebbe più consentita in forza di quanto disposto nella seconda parte del comma 1, lett. c) dell'art. 13 bis T.U.I.R. Tale disposizione infatti considera rimaste a carico del contribuente *"anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione dallo stesso versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né da redditi che concorrono a formarlo"*.

Appare chiaro che una tale conclusione, muovendo da un diverso presupposto, considera l'erogazione del sussidio effettuato dalla Società di Mutuo Soccorso quale vero e proprio rimborso, assimilando completamente gli enti mutualistici alle compagnie di assicurazione.